

# Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173

## Obbligo di servizio dei docenti durante il periodo estivo

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) ha pronunciato la seguente Decisione sul ricorso proposto dal Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Provveditore pro tempore, e dalla Direzione didattica statale di Fiuggi, in persona del Direttore didattico pro tempore, nonché dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, per l'annullamento della decisione del T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina n. 359 del 13 luglio 1984.

Il ricorso in appello è infondato. L'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce che l'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari è costituito dalle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali e delle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola, in ragione di 20 ore mensili.

L'art. 61 del D.P.R. n. 417/1974 fissa in un mese la durata del congedo ordinario nell'anno scolastico, da fruire durante la chiusura delle scuole, sicché, al di fuori di detto periodo, il docente deve considerarsi a disposizione della scuola per le attività (di insegnamento e non di insegnamento) indicate, in linea generale, dall'art. 2 del medesimo decreto presidenziale.

Alla stregua di siffatto criterio, i docenti della scuola elementare sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti (cfr. artt. 6 e 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio.

**Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate,** non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.

Del resto, dall'incartamento processuale si evince che in tal senso si sono espressi anche l'Ufficio di coordinamento dei decreti delegati del Ministero della P.I. con parere prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e lo stesso Provveditorato agli studi di Frosinone. Quest'ultimo, con nota prot. n. 7932 del 12 aprile 1984, ha ribadito che non sussiste l'obbligo (per il personale educativo e insegnante di un convitto nazionale) di essere presente durante il periodo delle vacanze pasquali qualora in convitto non rimanga alcun alunno e non sia stata contemplata alcuna attività che comporti la presenza del menzionato personale.

Per l'anno scolastico 1982/83, l'inizio e il termine delle lezioni erano previsti, rispettivamente, dal 15 settembre 1982 al 14 giugno 1983, ai sensi del D.M. 25 febbraio 1981, diramato con C.M. n. 72/1981.

... omissis ...

Per le ragioni suesposte il ricorso in appello deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata, rimanendo assorbito l'appello incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.